

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE VIVERE ERICE**

### **ART. 1**

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE VIVERE ERICE", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Erice, provincia di Trapani, e con durata illimitata, già formalmente enunciata con scrittura sottoscritta in Trapani il 05 settembre 1999 al n. 9863 del repertorio (rogata dal notaio Luigi Manzo), rappresentando che il presente statuto ribadisce il contenuto dei precedenti apportandone i dovuti correttivi e rappresentando la continuità, nel tempo, della medesima Associazione.

### **ART. 2**

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale appresso specificate, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Essa si propone di contribuire:

- a) alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale di Erice, organizzando studi, ricerche, conferenze, dibattiti e incontri sulle problematiche che interessano il territorio ericino;
- b) alla individuazione di tutte le carenze di carattere ambientale, strutturale e non, sottolineandone le soluzioni più razionali;
- c) a suggerire la progettazione di iniziative, opere e realizzazioni intese a migliorare la vivibilità e l'economia della vetta e del suo territorio nel quadro di un più largo inserimento di Erice nel campo del turismo e della cultura in sede nazionale ed internazionale;
- d) a raccogliere istanze e i suggerimenti di tutti i cittadini sensibili al mantenimento e allo sviluppo di Erice, stimolandone la ripresa delle tradizioni artigianali e commerciali;
- e) al consolidamento, al ripristino, al restauro o alla parziale ricostruzione di monumenti distrutti e alla conseguente ricucitura del tessuto urbano;

Per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, l'associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali, immobiliari e mobiliari, strumentali, necessarie od utili al conseguimento dei suoi scopi statutari.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione può:

- a) promuovere, produrre, organizzare e gestire, anche unitamente o mediante convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, manifestazioni musicali, coreutiche, teatrali ed ogni altra manifestazione artistica e culturale;
- b) promuovere, istituire, organizzare, gestire, anche in collaborazione con altri enti, corsi di istruzione, qualificazione e formazione professionale;
- c) organizzare riunioni, convegni, congressi, viaggi di istruzione, concorsi, corsi, stage, ed istituire borse di studio;
- d) organizzare attività, manifestazioni ed eventi specificatamente diretti a valorizzare il patrimonio artistico e a sostenere l'offerta turistica del territorio.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Associazione può curare la pubblicazione di cataloghi e di materiali informativi, l'edizione di dischi e di nastri audio e video, stabilire

collegamenti con le reti pubbliche e private radiofoniche, televisive ed informatiche nonché servirsi di ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo. Al fine di procurarsi i mezzi per la realizzazione di attività che rientrano nel proprio scopo sociale, l'Associazione può ricevere contributi da soggetti pubblici e privati, assumere sponsorizzazioni e analoghe forme di sostegno economico, ricevere corrispettivi per prestazioni di servizi a persone e ad enti pubblici e privati, nonché realizzare proventi attraverso la gestione economica del proprio patrimonio.

Fermo restando quanto precede, l'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, previste, tra le altre, all'art.5, l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

(Soci)

Sono Soci ordinari: le persone fisiche che siano state ammesse come tali con delibera del Consiglio direttivo. L'ammissione di ogni nuovo socio ordinario avviene dietro presentazione di domanda e previa deliberazione a maggioranza del Consiglio direttivo. Il nuovo socio comincia a godere dei diritti appena versata la quota associativa. I Soci ordinari devono rinnovare la loro adesione versando la quota associativa per il nuovo anno entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il mancato versamento entro il suddetto termine determina automaticamente la decadenza da socio.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento deciso dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea dei soci;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere ad elaborare ed approvare il programma di attività;
- essere, eventualmente, rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e connesse alle finalità del presente Statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il regolamento (il cui rispetto deve essere tassativo), nonché le direttive impartite dal Consiglio direttivo;
- partecipare allo svolgimento dell'attività dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo con le modalità di versamento e nei termini stabiliti dal regolamento;
- adempiere alla propria responsabilità relativa alla cura ed al buon andamento dell'associazione, nel rispetto delle norme statutarie attuali

### **ART. 5 (Organi)**

Sono organi dell'associazione "VIVERE ERICE":

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo, eletto tra i Soci, è composto da:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

#### **ART. 6 (Assemblea)**

L'Assemblea è costituita dai soci.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice del terzo settore, è consentito lo svolgimento dell'Assemblea anche in collegamento audiovideo, collegamento dei partecipanti che si trovino in luoghi diversi, purché sia possibile verificarne l'identità, sia loro consentito di interloquire senza interruzioni e di votare.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con quest'ultimo, predispone l'ordine del giorno includendovi, obbligatoriamente gli argomenti proposti da almeno un terzo (1/3) dei "soci".

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Detta comunicazione deve essere inviata ai consoli, almeno 7 (sette)

giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ad uno dei recapiti indicati nel libro dei soci, mediante mezzo di comunicazione avente data certa.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o, laddove nell'esercizio annuale si realizzino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila//00), per l'approvazione del rendiconto per cassa, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata anche quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei soci; in tal ultimo caso, ove il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Trapani.

Nel corso dei lavori della Assemblea regolarmente costituita è consentito trattare e discutere unicamente gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Quando l'assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita gli associati ad eleggere, tra i presenti, un ufficio di presidenza composto da un Presidente e da due scrutatori.

La disciplina delle modalità elettorali, nonché le regole che governano il sistema del rinnovo delle cariche sociali, sono demandate al regolamento.

L'Assemblea, normalmente, delibera per alzata di mano.

Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consoli presenti, l'assemblea può deliberare per appello nominale o a scrutinio segreto. È in ogni caso necessario lo scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. In tal caso la votazione avviene a mezzo di schede, preventivamente timbrate e sottoscritte dagli scrutatori, sulle quali i consoli votanti esprimeranno le loro preferenze.

Le assemblee non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che, in tal ultimo caso, previa espressa motivazione, farà menzione

della apertura al pubblico della assemblea nell'avviso di convocazione. In tale ultima circostanza, a cura del segretario, saranno annotati i nominativi di tutti i soggetti esterni ammessi a partecipare all'Assemblea.

Le persone non aventi diritto al voto che fossero presenti non potranno prendere la parola. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- delibera sulla esclusione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione che, reiteratamente, abbiano violato le norme statutarie e i regolamenti interni.

Inoltre, l'assemblea:

- formula direttive rivolte al Consiglio Direttivo e approva quelle da questo proposte;
- Adotta appositi atti deliberativi per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- Deferisce questioni ad un collegio di esperti con la maggioranza di 1/3 dei soci presenti;
- approva eventuali regolamenti interni con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

Essa è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, che potrà essere indetta per un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Per modificare lo Statuto ovvero deliberare sulla esclusione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la 2/3 (due terzi) dei Soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto presenti; in seconda convocazione.

#### **ART. 7 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri (il Presidente e quattro componenti) eletti dall'Assemblea dei Soci fra i soci, Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente l'incarico, se presente, od entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.

Il potere di rappresentanza che precede è generale, pertanto le limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'art. 2475 ter c.c. Il CD opera in attuazione

delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del CD tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il CD ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dai Vice Presidenti, mediante avviso diramato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, recapitato al domicilio dei Consiglieri, ovvero agli stessi comunicato a mezzo posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali, e contenente l'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza può essere convocato con avviso recapitato nei 2 (due) giorni precedenti a quelli della riunione. Delle riunioni del CD e delle deliberazioni adottate dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tra gli altri, sono compiti del CD:

- predisporre il Bilancio e le altre scritture contabili della Associazione;
- eseguire le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea;
- predisporre i programmi e i piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui al presente statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deferire, per le azioni disciplinari, gli associati all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Fatti salvi i poteri tassativamente attribuiti, dal presente statuto, agli organi associativi, il CD è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione VIVERE ERICE.

Il Cda è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gi attuali componenti del Consiglio Direttivo,

D'ANNA MARIA - Presidente

NOEMI GENOVESE - Vice Presidente

DE VINCENZI LUIGI - Consigliere Tesoriere

SCUDERI MARIA ELENA -- Consigliere -segretario

SCALISI MARIA FRANCESCA - Consigliere

FRONTE PAOLA – Consigliere

GRAMMATICO ANGELA – Consigliere,

rimarranno in carica fino al naturale scadere del loro mandato.

**ART. 8** (Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere e Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 6.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di presidente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al precedente art.7 nonché dal regolamento.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile, quanto il CA, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea.

Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente l'incarico se presente, o entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato decaduto

dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni che dovranno essere indette dal Consigliere più anziano, per numero di preferenze ricevute, in carica entro 15 (quindici) giorni dalla mancata accettazione e/o dalla rinuncia. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CA, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri. Le elezioni del CA dovranno essere indette dal Presidente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione dalla carica dei consiglieri uscenti. In mancanza si applicano i principi di cui all'art.6 del presente Statuto. Entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di accettazione della carica da parte di tutti i consiglieri eletti, CA provvede - autonomamente – alla distribuzione delle cariche al suo interno. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà preventivamente essere autorizzato dal CA.

I due Vicepresidenti vengono nominati dal CA tra i consoli eletti e appartenenti alla Maestranza. In caso di contemporaneo impedimento sia del Presidente che di entrambi i due Vicepresidenti, le funzioni verranno assolve dal Consigliere più anziano.

Il CA nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere. Il Consigliere Tesoriere coordina e cura sia l'attività contabile dell'Associazione VIVERE ERICE che l'attività finanziaria e patrimoniale.

Il CA nomina, altresì, un Segretario, questi coordina, organicamente, l'attività amministrativa dell'Associazione e ne cura personalmente la tenuta dell'archivio. Il Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

#### **ART. 9 (Consulenti)**

Ferma restando la propria autonomia quale associazione facente parte degli enti del terzo settore, L'Associazione VIVERE ERICE, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di Consulenti aventi il compito di accompagnare le attività associative, per quanto di loro competenza.

L'Associazione può avvalersi dell'assistenza dei consulenti, quali:

- consulenti legali (esercenti una delle professioni legali);
- consulenti fiscali;
- addetti stampa o alla comunicazione;
- consulenti informatici;
- consulenti tecnici – organizzativi;
- ed ogni altro, al ricorrere delle esigenze.

#### **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, erogazioni ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito ed incrementato:

- dalle quote già conferite dai soci quale fondo permanente costitutivo;
- dal fondo cassa;
- dalle quote conferite dai soci;
- dalle attrezzature dell'Associazione;
- da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.
- da eventuali donazioni e lasciti testamentari.

Spetta al CA, con l'adozione di apposite delibere, determinare assegnazioni finanziarie in esecuzione delle direttive Assembleari. Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno riportati sul bilancio dell'esercizio successivo. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

**ART. 11** (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 12** (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale è un bilancio di competenza e si compone di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di una nota esplicativa atta a meglio chiarire ogni componente patrimoniale e ogni tipologia di risorse o interventi posti in essere.

Il bilancio sociale è predisposto dal CA entro il mese di gennaio di ogni anno e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione può impegnare esclusivamente i propri interventi soltanto in presenza di risorse certe ed esigibili a breve.

L'Associazione deve pubblicare i verbali assembleari, unitamente agli allegati del bilancio sociale e delle direttive generali, nel proprio sito internet e deve trasmetterli alle pubbliche amministrazioni erogatrici di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Associazione, in modo tale che venga assicurata la massima trasparenza VIVERE ERICE. L'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

**ART. 13** (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del CA;
- libro dei volontari, tenuto a cura del CA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del CA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CA, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando apposita istanza da depositarsi a mezzo p.e.c. o mediante ogni altra modalità avente data certa, presso la segreteria della Associazione.

Il CA, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ha l'obbligo di estendere copia degli atti richiesti, a spese dell'interessato. Nel caso di inottemperanza, l'interessato potrà adire agli organi competenti i quali, entro 15 giorni, dovrà porre in essere quanto è di loro competenza al fine di consentire, all'interessato, di estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.

**ART. 14** (sanzioni disciplinari)

L'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi, in prima istanza, e con la metà degli aventi diritto al voto presenti in seconda istanza, potranno applicare in caso di violazioni delle norme statutarie e/o regolamentari le sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- richiamo
- ammonizione
- pena pecuniaria
- sospensione
- esclusione dalle cariche sociali
- esclusione del socio

Un apposito regolamento da redigere a cura del CA disciplinerà la materia nel dettaglio. Detto regolamento dovrà essere necessariamente approvato dall'Assemblea.

**ART. 15** (i Soci Onorari)

L'Assemblea ordinaria, su proposta del CA, potrà nominare "Soci Onorari" determinate persone, che si siano rese particolarmente benemerite.

Questi ultimi devono essere persone fisiche e possono prendere parte alle Assemblee dell'Associazione VIVERE ERICE senza, però, diritto al voto.

I "Soci Onorari" non sono soggetti al versamento della quota associativa e non possono ricoprire cariche sociali.

L'Associazione VIVERE ERICE dovrà aggiungere i nominativi dei soci onorari nel libro dei soci in una apposita sezione. I Presidenti uscenti potranno essere, eventualmente, nominati "Soci Onorari" solamente con la sopracitata procedura e non in modo automatico.

**ART. 16** (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to Maria D'Anna, presidente Associazione Vivere Erice

F.to Filippo Maria Serio notaio